



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2019

DELIBERA N.545

OGGETTO

APPROVAZIONE PARZIALI MODIFICHE AL “ DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA’) A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA” E AL “ DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AL CENTRO POLIFUNZIONALE PER L’ACCOGLIENZA, L’ORIENTAMENTO AI SERVIZI TERRITORIALI ED ALL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE”.

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE IL GIORNO DICIASETTE DEL MESE DI LUGLIO,
, ALLE ORE 12:55 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

BOTTALICO Dott.ssa FRANCESCA - ASSESSORE ANZIANO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO
2	D’ADAMO Dott. Alessandro	SI
3	GALASSO Ing. Giuseppe	NO
4	LACOPPOLA Avv. Vito	NO

N	COGNOME E NOME	PRES
5	PALONE Dott.ssa Carla	SI
6	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
7	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
8	ROMANO Avv. Paola	SI

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO

L'ASSESSORE AL WELFARE, DR.SSA FRANCESCA BOTTALICO, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA CONDOTTA DALLA RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, RIFERISCE: APPROVAZIONE PARZIALI MODIFICHE AL " DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA" E AL " DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AL CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'ACCOGLIENZA, L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI TERRITORIALI ED ALL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE".

Premesso che con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale, l'Amministrazione ha provveduto ad approvare i seguenti disciplinari:

- Delibera di Giunta Comunale n. 218 del 24/03/2017 e successiva Delibera di G.C. n.437 del 22/05/2019 ad oggetto "DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA";
- Delibera n. 298 del 28/04/2017 ad oggetto : " DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AL CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'ACCOGLIENZA, L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI TERRITORIALI ED ALL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE".

Atteso che la Delibera di Giunta Comunale n. 218 del 24/03/2017 e successive modifiche dettate da osservazioni e proposte alternative sollevate dall'Equipe, durante i propri lavori, ha adottato il disciplinare volto a costruire un "sistema integrato" di servizi per persone senza dimora ed in situazione di grave marginalità, valorizzando le risorse di rete (volontarie, professionali, strutturali) e trasformando l'approccio al disagio basato sull'assistenza in un approccio centrato sul rafforzamento dell'individuo e delle reti comunitarie (Empowerment individuale e di comunità).

I principi ispiratori sono il rispetto dei diritti inviolabili della persona, l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni erogate in tempi compatibili con i bisogni ed, inoltre, il raccordo di rete tra enti/istituzioni pubbliche nonché associazioni presenti sul territorio in attuazione dei principi di sussidiarietà, governance e partecipazione ed inoltre i principi di uguaglianza sostanziale (art.3 comma 2 Cost), di efficienza e del buon andamento dell'azione amministrativa (art.97 Cost).

Il disciplinare ha proceduralizzato l'accesso ai Servizi con indicazione precisa dei soggetti coinvolti e dei tempi da rispettare tenendo sempre conto della rilevanza giuridica dei beni da tutelare. Si evidenzia, inoltre, che i Servizi in oggetto sono caratterizzati da indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del "Nuovo Regolamento Comunale per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali" (D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016) e da gratuità e che, pertanto, non è prevista alcuna compartecipazione ai costi per gli utenti che vi accedono.

Contestualmente, con Delibera di G.C. n.199 del 23.03.2018 è stata costituita l'equipe di coordinamento pubblica con ruolo di supervisione e di mediazione, a supporto ed integrazione degli operatori presenti nelle strutture.

Poichè, tra gli utenti inseriti nelle strutture a bassa soglia, è emersa la presenza di soggetti "portatori di esigenze particolari" (c.d. persone vulnerabili) affetti da gravi problematiche sanitarie ovvero altre situazioni di estrema fragilità.

E' intendimento di questa amministrazione attivare interventi specifici, con servizi mirati, che attuino misure di assistenza e supporto tali da garantire alla persona, in relazione alle sue particolari esigenze, un accompagnamento personalizzato e specializzato.

Pertanto, nelle more dell'attivazione di un' Avviso Pubblico, mirato a tutelare questa tipologia di utenti, si rende opportuno garantire la possibilità di permanenza nelle strutture a bassa soglia oltre ai rigidi limiti previsti nelle strutture a bassa soglia, accordando congrua proroga, previamente autorizzata dal S.S.P.

Ritenuto, pertanto, opportuno apportare delle parziali modifiche **all'art. 8** del Disciplinare approvato con Delibera di G.C. n.437 del 22/05/2019 con le seguenti modalità, lasciando invariato il resto del testo:

➡ **cassare** al comma V il seguente testo: "*non superiore a 6 mesi*";

➡ **cassare** al comma VI il seguente testo: "*fermo restando il limite di cui al comma II e V*"

➡ **sostituire** il comma VI con il seguente:

"Può costituire motivo di proroga alla permanenza nei Centri di accoglienza notturna e nei Servizi di accoglienza semiresidenziale e residenziale, la particolare comprovata condizione di fragilità della persona e/o la necessità di completare il Progetto di empowerment. Tale proroga deve essere di durata congrua con gli obiettivi di empowerment e tenuto conto, in particolare, della presenza di gravi problematiche sanitarie. In caso di inserimenti effettuati con ordinanza di emergenza abitativa, le proroghe sono subordinate alla previa ricognizione, da parte del Comitato, della

possibilità di inserimento degli utenti in immobili disponibili della Ripartizione Patrimonio.”

Considerato altresì, il **Disciplinare per l'accesso al "Centro polifunzionale per l'accoglienza, l'orientamento ai servizi territoriali ed all'educazione interculturale"** i cui principi ispiratori prevedono che sia garantita "flessibilità, proporzionalità e idoneità all'intervento al fine di fronteggiare il bisogno degli utenti nelle loro diverse forme di appartenenza (cultura, genere, età, status professionale). In uno al disciplinare è stato approvato il Regolamento interno dell'accoglienza residenziale.

Richiamata la direttiva n.44978 del 16.02.2018 ad oggetto: "Direttiva in merito all'attuazione del disciplinare per l'Accesso Polifunzionale per l'Accoglienza, l'orientamento ai servizi territoriali ed all'educazione interculturale", che disciplinava in via sperimentale le procedure per l'autorizzazione alla conservazione del posto, tenuto conto delle precipue finalità di reinserimento socio-lavorativo del servizio.

Ritenuto opportuno integrare, in conformità alla suddetta direttiva, a valle della sperimentazione effettuata, il predetto **Regolamento interno dell'accoglienza residenziale**, lasciando invariato il resto del testo, come segue:

➡ **integrare l'art 6 comma 3** con la seguente dicitura: " *Qualora un utente dovesse avere la necessità di assentarsi per più di 4 notti al mese dal servizio residenziale del centro polifunzionale di Casa delle Culture, lo dovrà comunicare agli operatori che, a loro volta, effettueranno richiesta scritta al competente Dirigente del Settore Osservatorio inclusione sociale e contrasto alla povertà e alla POS sportello sociale per gli eventuali e consequenziali adempimenti autorizzativi. In particolare, il servizio sociale valuterà rigorosamente i presupposti della conservazione del posto, oltre le quattro notti al mese già consentite, ed esprimerà un parere che sarà sottoposto all'attenzione della POS e del Direttore di Settore Osservatorio Inclusione Sociale e contrasto alla povertà per i formali adempimenti autorizzativi".*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 328/2000;

VISTA la Delibera n. 803 del 27/11/2018 ad oggetto: "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA DI ADULTI MARGINALITA' ESTREMA: APPROVAZIONE DISCIPLINARE";

VISTO il "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali "(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016);

VISTO il Disciplinare per l'accesso ai centri notturni di accoglienza e ai servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora (D.G.C. 218 del 24.03.2017) modificato dalla Delibera di G.C. n.437 del 22/05/2019;

VISTA la Delibera n. 298 del 28/04/2017 ad oggetto : " DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AL CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'ACCOGLIENZA, L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI TERRITORIALI ED ALL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE"

VISTA la D.G.C. 199 del 23.03.2018 "Costituzione dell'equipe di coordinamento struttura di bassa soglia denominata "casa di comunità";

VISTO "Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona" (D.G.C. n. 898 del 15.12.2015);

VISTO il IV Piano delle Politiche Sociali 2017-2020 (DGR n. 2324 del 28.12.2017);

VISTA la Delibera n. 298 del 28/04/2017 ad oggetto : " Disciplinare per l'accesso al Centro Polifunzionale per l'Accoglienza, l'orientamento ai servizi territoriali ed all'educazione interculturale".

VISTE le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvate in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;

VISTO il Programma degli interventi di contrasto alla grave emarginazione adulta nel Comune di Bari (D.G.C. 622 del 27. 09.2017);

VISTO il Regolamento: Linee guida per la concessione di contributi e vantaggi economici in favore di enti operanti nel settore sociale" (D.C.C. 2016/00153);

VISTA la Legge Regionale 19/06 e Reg. Regionale 4/2007;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI tutti gli atti amministrativi citati.

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 co.1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche:

1. Parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona;
2. Parere di regolarità contabile omesso non comportando il presente provvedimento

impegni di spesa.

VISTA, altresì, la scheda tecnica di consulenza del Segretario Generale;

RITENUTO di dover approvare il "Disciplinare: misure di sostegno all'autonomia di adulti in marginalità estrema";

UDITA la relazione dell'Assessore al Welfare, dr.ssa Francesca Bottalico, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Servizi alla Persona.

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche **all'art. 8 del Disciplinare** approvato con Delibera di G.C. n.437 del 22/05/2019 per " l'accesso ai Centri notturni di accoglienza e ai Servizi di accoglienza minima (Case di Comunità) a bassa soglia per persone senza dimora" con le seguenti modalità, lasciando invariato il resto del testo (**all.1**):

 **cassare** al comma V il seguente testo: "*non superiore a 6 mesi*";

 **cassare** al comma VI il seguente testo: "*fermo restando il limite di cui al comma II e V*"

 **sostituire** il comma VI con il seguente:

"Può costituire motivo di proroga alla permanenza nei Centri di accoglienza notturna e nei Servizi di accoglienza semiresidenziale e residenziale, la particolare comprovata condizione di fragilità della persona e/o la necessità di completare il Progetto di empowerment. Tale proroga deve essere di durata congrua con gli obiettivi di empowerment e tenuto conto, in particolare, della presenza di gravi problematiche sanitarie. In caso di inserimenti effettuati con ordinanza di emergenza abitativa, le proroghe sono subordinate alla previa ricognizione, da parte del Comitato, della possibilità di inserimento degli utenti in immobili disponibili della Ripartizione Patrimonio."

DI APPROVARE l'integrazione all'art **6 comma 3** del **Regolamento interno** dell'Accoglienza residenziale approvato con la Delibera n. 298 del 28/04/2017 ad oggetto:" Disciplinare per all'accesso al Centro Polifunzionale per l'Accoglienza, l'orientamento ai servizi territoriali ed all'educazione interculturale", con la seguente dicitura (**all.2**):

" Qualora un utente dovesse avere la necessità di assentarsi per più di 4 notti al mese dal servizio residenziale del centro polifunzionale di Casa delle Culture, lo dovrà comunicare agli operatori che, a loro volta, effettueranno richiesta scritta al competente Dirigente del Settore Osservatorio inclusione sociale e contrasto alla povertà e alla POS sportello sociale

per gli eventuali e consequenziali adempimenti autorizzativi. In particolare, il servizio sociale valuterà rigorosamente i presupposti della conservazione del posto, oltre le quattro notti al mese già consentite, ed esprimerà un parere che sarà sottoposto all'attenzione della POS e del Direttore di Settore Osservatorio Inclusione Sociale e contrasto alla povertà per i formali adempimenti autorizzativi".

DI DEMANDARE al Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari l'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari finalizzati a garantire l'effettiva fruizione del servizio da parte della cittadinanza.

DI RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALL.1

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI CENTRI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA E AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA') A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA

Art.1 Oggetto e finalità

I. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità di accesso ai Centri notturni di accoglienza e ai Servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza minima a bassa soglia residenziale e semiresidenziale per persone senza dimora e senza tetto.

II. Il Centro notturno di accoglienza si configura quale servizio a carattere socio- assistenziale a regime semiresidenziale in grado di permettere l'erogazione di prestazioni minime legate al riposo e all'igiene personale ai soggetti indicati nell'articolo 3 del presente disciplinare.

III. I Servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza minima a bassa soglia residenziale e semiresidenziale (Case di Comunità), consistono in interventi di accoglienza minima notturna, con possibilità di permanenza diurna, rivolti a singoli individui e a nuclei familiari, anche con figli minorenni, attraverso la sperimentazione di modelli di convivenza autogestiti e sono destinati ai soggetti indicati nell'articolo 3 del presente disciplinare.

IV. I Centri/Servizi di cui al comma II e al comma III del presente articolo, sono a bassa soglia di natura indifferibile ed urgente, a carattere temporaneo, ex art. 5 comma 2 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi

sociali"(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016), in quanto volti a garantire diritti fondamentali della persona.

Art.2 Principi

Il presente disciplinare si ispira ai seguenti principi:

- rispetto dei diritti inviolabili della persona,
- tutela dei diritti della salute e dell'ordine pubblico;
- uguaglianza, imparzialità, parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali dell'utente;
- accessibilità e fruibilità delle prestazioni erogate in tempi compatibili con i bisogni;
- efficacia, efficienza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione;
- flessibilità, proporzionalità, idoneità dell'intervento al fine di fronteggiare il bisogno degli utenti;
- raccordo di rete tra enti/istituzioni pubbliche nonché associazioni presenti sul territorio in attuazione dei principi di sussidiarietà, governance e partecipazione.

Art.3 Utenti dei centri notturni di accoglienza e dei servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza a bassa soglia

I. Sono utenti dei Centri notturni di accoglienza e dei Servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza a bassa soglia residenziale e semiresidenziale, le persone senza fissa dimora e senza tetto che versano in situazione di povertà estrema o di grave difficoltà socio-economica, in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani identificati, ossia in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità e laddove non lo posseggano, l'ente gestore dovrà: 1) invitare lo stesso a presentarsi tempestivamente presso i Servizi Demografici e le Forze dell'Ordine, ove del caso, per munirsi del documento di identità; 2) segnalare all'Amministrazione eventuali situazioni di irregolare presenza sul territorio locale (a titolo meramente esemplificativo: sia destinatario di un provvedimento di allontanamento dal luogo di residenza da parte dell'Autorità Giudiziaria);

b) siano stranieri: 1) identificabili tramite un permesso di soggiorno o 2) identificabili attraverso un documento/atto che attesti la possibilità dello straniero di permanere sul territorio nazionale secondo la normativa vigente; in tal caso, l'ente gestore dovrà inoltrare alla Questura, contestualmente all'inserimento, le generalità dichiarate dal soggetto ed invitarlo a presentarsi tempestivamente presso la Questura e/o a completare le procedure di riconoscimento e/o di soggiorno.

c) i cittadini italiani o gli stranieri non siano soggetti con dipendenze patologiche che presentino manifestazioni in atto, con problematiche psichiatriche che presentino manifestazioni in atto, con patologie infettive che presentino manifestazioni in atto o, comunque, patologie che richiedano cure sanitarie complesse in cui non è sufficiente l'automedicazione.

II. Per i cittadini residenti in altro Comune, la permanenza nei centri/servizi è prevista per massimo 10 giorni, qualora ricorrano condizioni di particolare fragilità ed emergenza, verificate tramite il Pronto Intervento Sociale che, contestualmente all'inserimento, provvederà a segnalare il caso al Comune di residenza e alla Ripartizione Servizi alla Persona.

Art.4 Caratteristiche dei servizi

I. Tutti i servizi offerti sono caratterizzati da gratuità e, pertanto, non è prevista alcuna compartecipazione ai costi per gli utenti che vi accedono in applicazione dell'articolo 19 comma 5 del "Nuovo Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei Servizi e degli interventi sociali "(D.C.C. 2016/00035 del 26.04.2016).

II. Le prestazioni devono svolgersi nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

Art.5 Orari e giorni di erogazione dei servizi

I. Il Centro notturno di accoglienza assicura l'apertura per 12 ore giornaliere per 7 giorni alla settimana in base a quanto stabilito dall'articolo 81 ter del Regolamento Regionale n. 4/2007 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".

II. I servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza semiresidenziale, notturna, a bassa soglia, assicura l'apertura per 12 ore giornaliere, dalle 20.00 alle 8.00, per sette giorni alla settimana.

III. I Servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza residenziale a bassa soglia, sono aperti 24 h su 24 h e per 7 giorni alla settimana.

Art.6 Procedure di accesso ai centri notturni di accoglienza e ai servizi di contrasto all'emergenza abitativa aventi carattere di accoglienza residenziale e semiresidenziale a bassa soglia

I. L'accesso ai Centri di accoglienza notturna e ai Servizi di accoglienza semiresidenziale a bassa soglia può avvenire:

- a)** su segnalazione del Servizio Sociale territorialmente competente, d'ufficio o su istanza dell'interessato;
- b)** su segnalazione, nei casi di emergenza, del Pronto Intervento Sociale;
- c)** su segnalazione formale da parte di enti/istituzioni pubbliche nonché enti del terzo settore operanti sul territorio cittadino, in base al principio di sussidiarietà orizzontale ex art.118 comma 4 Costituzione, rivolta al Servizio Sociale competente e al Pronto Intervento Sociale in caso di emergenza.

II. Nel caso in cui l'inserimento sia effettuato dal PIS, l'ente gestore dovrà comunicare l'ingresso al Servizio Sociale competente, entro la giornata lavorativa successiva all'inserimento, e la conseguente presa in carico avverrà entro i successivi 10 giorni, come condizione di permanenza nel Centro/ Servizio.

Il Servizio Sociale di competenza, pertanto, valuterà se necessario attivare le procedure di cui al comma III o IV del presente articolo.

III. L'inserimento nei Centri/ Servizi semiresidenziale avviene con modalità a sportello, in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Ciascun Centro/ Servizio semiresidenziale aggiorna, entro la giornata successiva, il sistema informatizzato per la gestione della rete di strutture di accoglienza "Bari Care", individuando i posti effettivamente occupati ed i posti disponibili, al fine di consentire ulteriori eventuali inserimenti.

IV. L'inserimento può avvenire in deroga all'ordine cronologico di cui al comma III esclusivamente nei casi di comprovata urgenza e necessità, attestati nella relazione redatta dal Servizio Sociale competente, su autorizzazione della Ripartizione Servizi alla Persona.

V. L'accesso ai Servizi di accoglienza residenziale a bassa soglia (case di comunità) avviene ad opera dell'equipe di coordinamento di cui all'art. 7 e segue le seguenti modalità:

- a) il servizio sociale competente alla presa in carico segnala all'èquipe, ai fini dell'eventuale autorizzazione/ratifica, la necessità di inserimento degli utenti in una delle case di comunità;
- b) il servizio sociale competente alla presa in carico, in riferimento ai casi afferenti agli interventi urgenti ed emergenziali, debitamente motivati e documentati, può effettuare l'inserimento in emergenza o la segnalazione in deroga alla lista di attesa in una delle case di comunità.

VI. L' inserimento in emergenza, laddove le case di comunità presentino posti vacanti e non ci siano liste di attesa, potrà essere effettuato dal servizio sociale competente alla presa in carico, previa comunicazione del predetto inserimento all' èquipe di coordinamento che valuterà l'eventuale autorizzazione/ratifica nella successiva riunione d'èquipe.

VII. L'inserimento in deroga alla lista di attesa potrà essere effettuato dal servizio sociale competente alla presa in carico, nei casi di comprovata urgenza e necessità, su autorizzazione preventiva della coordinatrice delle Case di Comunità. L'èquipe di coordinamento valuterà, poi, l'eventuale ratifica dell' inserimento nella successiva riunione.

VIII Ciascun Servizio residenziale aggiorna, entro la giornata successiva, il sistema informatizzato per la gestione della rete di strutture di accoglienza, "Bari Care", individuando i posti effettivamente occupati ed i posti disponibili, al fine di consentire ulteriori eventuali inserimenti.

Art.7 Equipe di coordinamento

I. L'équipe è responsabile della realizzazione operativa e del coordinamento, per tutta la durata della permanenza in struttura, del nucleo e/o del singolo.

II. L'èquipe è composta da:

- un assistente sociale incardinato presso la Ripartizione Servizi alla Persona con le funzioni di coordinatore;
- un educatore professionale incardinato presso la Ripartizione Servizi alla Persona o presso un Municipio;
- un assistente sociale per ciascun Municipio e un Assistente sociale della Ripartizione Servizi alla Persona, individuato quale "referente del servizio" dal direttore dell'ufficio di riferimento, ovvero, in mancanza del referente, assistente sociale coordinatore del Municipio.

L'equipe potrà essere integrata, di volta in volta con:

- l'assistente sociale che ha la presa in carico del caso, che viene chiamata a partecipare ogni qualvolta vi sia una richiesta di inserimento e quando si verificano situazioni di particolare rilevanza o gravità riferite al singolo utente;
- un mediatore culturale, messo a disposizione dalla Ripartizione Servizi alla Persona, nell'ambito della short list già costituita, in presenza di utenti migranti che necessitano di particolare intermediazione.

III. L'èquipe si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Le riunioni potranno essere convocate, altresì, in caso di urgenza, ovvero qualora debba essere effettuata una valutazione congiunta relativa ad una pluralità di inserimenti contestuali, ovvero al fine al fine di:

- formare la lista d'attesa in base a indicatori di priorità condivisi;
- valutare la compatibilità del co-housing rispetto a specifici "target" di utenti e alle specificità di servizio delle singole Case di Comunità.

Gli incontri si svolgeranno presso gli uffici della Ripartizione Servizi alla Persona.

IV. I compiti dell'Equipe sono:

A.monitoraggio e valutazione

L'èquipe, insieme all'Assistente sociale che ha la presa in carico:

valuta la proposta di inserimento;
monitora e verifica l'andamento e l'efficacia del Progetto di empowerment;
valuta l'eventuale cessazione anticipata del servizio erogato e/o proposte di proroga.

B.verifica andamentale

Verifica dell'andamento complessivo del servizio con riferimento ai singoli enti gestori e/o eventuali criticità;
verifica del rispetto delle regole di convivenza fra gli ospiti della struttura.

C. proposte alternative e/o integrative:

se nel corso del progetto o all'interno della struttura si rilevano particolari esigenze, l'équipe si riunisce e propone nuove soluzioni alternative.

In particolare nello svolgimento delle sue funzioni:

- l'ospitalità residenziale nelle Case di Comunità, va sempre considerata come transitoria.

I Cittadini, ed i nuclei familiari, che, per svariati motivi, sono senza abitazione, possono usufruire di questa struttura, che ha l'immediata finalità di alternativa alla strada e consente di usufruire di un intervallo adeguato di tempo per ricercare soluzioni più adeguate e permanenti.

Particolare attenzione va prestata ai nuclei familiari, con figli minori, privi di un'abitazione e senza fissa dimora, nei confronti dei quali l'offerta di un alloggio può costituire obiettivo principale. In tal caso l'équipe dovrà monitorare costantemente i processi di reinserimento nel tessuto sociale, dei nuclei inseriti in ragione della temporaneità del servizio.

- l'attività dell'équipe è improntata altresì, all'integrazione con il territorio della struttura "Casa di Comunità", che per le sue caratteristiche, può rischiare l'isolamento, diventando un luogo e di esclusione sociale. La struttura deve imparare a gestire questo tipo di rischio; una eccessiva e prematura visibilità può determinare, inoltre, una reazione di rifiuto da parte di gruppi di cittadini residenti nella zona. Il rapporto continuo e costante con la rete naturale del territorio deve, pertanto, essere considerato come una delle attività fondamentali della Casa di Comunità, con il possibile coinvolgimento di: associazioni giovanili, di categorie, religiose, circoli ricreativi, ecc.

- Infine l'attività dell'équipe è fondamentale per l'integrazione con il sistema integrato dei servizi pubblici e privati attivi sul territorio, in quanto l'équipe dovrà essere impegnata a mediare tra i conflitti e a coinvolgere quanto più possibile i servizi e i cittadini del territorio; deve tenere presente i progetti e le risorse esistenti sul territorio come, C.S.F., mense, dormitori, luoghi di distribuzione di viveri, vestiti, servizi di assistenza comunali, favorendone l'attivazione e facilitandone l'uso tra gli ospiti della struttura.
- Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela e al benessere dei minori, valutando costantemente l'appropriatezza del servizio, tenuto conto delle capacità genitoriali e delle relazioni instaurate nel co-housing.
- Infine l'équipe si raccorda con il **Comitato per l'Emergenza abitativa di cui alla delibera GM n.717 del 14.11.2011**, attraverso la partecipazione del Referente del Servizio alle sedute del Comitato. Il Comitato esprime indirizzo, sulla base degli indicatori di priorità predeterminati nel verbale del Comitato n.1 del 13.02.2015, circa l'accoglienza di utenti in emergenza abitativa in immobili a disposizione della Ripartizione patrimonio ovvero nelle Case di Comunità. Conseguentemente il Sindaco con propria **ordinanza extra ordinem**, sussistendo i presupposti di cui all'art 50 e 54 TUEL può inserire temporaneamente persone in condizione di emergenza nei centri di accoglienza residenziale – Case di Comunità, in deroga rispetto alle liste d'attesa, in soprannumero rispetto ai posti contrattualizzati con i singoli enti gestori ovvero in deroga ad altre norme dell'ordinamento; la durata dell'inserimento in emergenza resta disciplinata dal successivo art 7

Art.8 Durata delle prestazioni offerte dai centri di accoglienza notturna e dai servizi di accoglienza a bassa soglia

I. L'intervento deve avere carattere temporaneo e la durata deve essere parametrata agli specifici bisogni dell'utenza e del tempo necessario a ridurre lo stato di disagio. E' incompatibile con la caratteristica della temporaneità e con l'esigenza di contemperare la tutela degli altri utenti, l'accoglienza in regime di arresti domiciliari o altre misure alternative alla detenzione.

II. La durata dell'intervento nei Centri di accoglienza notturna e nei Servizi di accoglienza semiresidenziale non può superare, nell'anno solare, i 90 giorni, salvo una proroga per massimo 90 giorni, su richiesta motivata del Servizio Sociale competente. Un'ulteriore proroga di massimo 90 giorni dovrà essere richiesta dal Servizio Sociale competente (che motiverà le ragioni ed individuerà la durata della proroga richiesta) e previamente autorizzata dalla Ripartizione Servizi alla Persona.

III. Solo per i Centri di accoglienza semiresidenziale notturna, qualora siano istituiti i posti per l'emergenza, la permanenza è di norma di 10 giorni; in tal caso, verranno seguite le procedure di cui all'articolo 6 comma II.

IV Al fine del contrasto dell'emergenza abitativa, la durata massima dell'intervento nei Servizi di accoglienza residenziale a bassa soglia (case di comunità) è di 15 mesi per i nuclei familiari e di 9 mesi per i singoli. L'assistente sociale titolare della presa in carico ogni trimestre richiederà all'equipe di coordinamento, di cui all'art.7, l'eventuale autorizzazione/ratifica delle proroga di permanenza.

V. La durata della permanenza degli utenti nelle case di comunità è, comunque, parametrata ai tempi di realizzazione del Progetto di empowerment di cui all'art. 9; tale piano è formulato, verificato e monitorato dal Servizio Sociale competente alla presa in carico che, potrà richiedere all'equipe di coordinamento l'autorizzazione ad una proroga del termine di cui al comma precedente.

VI. Può costituire motivo di proroga alla permanenza nei Centri di accoglienza notturna e nei Servizi di accoglienza semiresidenziale e residenziale, la particolare comprovata condizione di fragilità della persona e/o la necessità di completare il Progetto di empowerment. Tale proroga deve essere di durata congrua con gli obiettivi di empowerment e tenuto conto, in particolare, della presenza di gravi problematiche sanitarie. In caso di inserimenti effettuati con ordinanza di emergenza abitativa, le proroghe sono subordinate alla previa ricognizione, da parte del Comitato, della possibilità di inserimento degli utenti in immobili disponibili della Ripartizione Patrimonio."

Art.9 Accoglienza e Progetto di empowerment

I. Al momento dell'accoglienza di ogni beneficiario nel Centro/ Servizio, vengono illustrate le regole da rispettare, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Centro/ Servizio, presenti nel Regolamento Interno di Convivenza, tradotto in più lingue.

II. Costituisce obbligo dell'Ente Gestore adottare il Regolamento Interno, allegato al presente disciplinare (all.1), in merito alle modalità con cui l'ospite contribuisce alla gestione delle attività del Centro/ Servizio e fissare il Codice di Comportamento degli ospiti nel rispetto della civile convivenza. Per i particolari servizi/prestazioni

offerti dai ciascun Centro/Servizio, il gestore degli stessi disciplinerà (nell'ambito del Regolamento Interno suddetto) le modalità di utilizzo che verranno previamente condivise con la Ripartizione Servizi alla Persona. Gli utenti devono sottoscrivere, nella fase dell'accoglienza, il Regolamento Interno di convivenza; tale sottoscrizione rappresenta presa visione e accettazione delle condizioni di erogazione delle prestazioni.

III. L'utente, per accedere ai Centri/Servizi di cui al presente disciplinare, deve compilare l'istanza, debitamente sottoscritta e non necessariamente corredata dall'attestazione Isee, secondo il modello prestampato allegato al presente disciplinare (all.2). Il modello suddetto è disponibile presso il Segretariato Sociale, il centro/servizio di accoglienza, il Municipio o la Ripartizione Servizi alla Persona. La presa in carico avviene da parte del Servizio Sociale.

IV. Nei centri di accoglienza notturna e nei servizi di accoglienza semiresidenziale, l'assistente sociale comunale competente, laddove ne ravvisi la necessità, di concerto con l'assistente sociale del Centro e, condividendolo con l'utente, predispone il Progetto di empowerment, debitamente sottoscritto dall'utente, al fine di individuare l'effettivo bisogno del soggetto e programmare gli interventi idonei a favorire l'uscita dalle situazioni di grave disagio.

V. Nei Servizi di accoglienza minima a bassa soglia residenziale, l'assistente sociale comunale referente della presa in carico, di concerto con gli operatori del Servizio e condividendolo con l'utente, definisce il Progetto di empowerment debitamente sottoscritto dall'utente, al fine di individuare l'effettivo bisogno del soggetto e programmare gli interventi idonei a favorire l'uscita dalle situazioni di grave disagio.

VI. Qualora durante la permanenza emergano problemi di carattere sanitario che pongono in pericolo la salute degli operatori e utenti, la

persona dovrà sottoporsi a visita medica, che dovrà essere opportunamente certificata, quale accertamento di idoneità per la convivenza in comunità.

VII. Qualora durante la permanenza emergano bisogni socio-sanitari integrati, il Servizio Sociale referente sosterrà l'utente nel formalizzare l'istanza di accesso ai servizi socio-sanitari integrati presso la PUA (Porta Unica di Accesso) di riferimento. Se necessario ed urgente, il Servizio Sociale competente provvederà a richiedere d'ufficio l'u.v.m (unità di valutazione multidimensionale) presso il competente distretto per la valutazione integrata del bisogno.

VIII. Il Servizio Sociale competente contestualmente all'istanza di inserimento deve segnalare alla Ripartizione Patrimonio la condizione di emergenza abitativa.

Art.10 Disciplina delle assenze dal Centro /Servizio

I. L'assenza dal Centro/Servizio semiresidenziale a bassa soglia deve essere giustificata, concordata e documentata con il servizio sociale competente per il caso e con il gestore del Centro/Servizio.

II. Nei Servizi di accoglienza residenziale a bassa soglia (case di comunità), l'assenza giustificata, concordata e documentata con il servizio sociale competente per il caso, dovrà essere, altresì, comunicata all'èquipe di coordinamento.

III. Nel Centro/Servizio semiresidenziale e residenziale a bassa soglia, in caso di assenza ingiustificata per due notti consecutive, l'ospite perde il diritto a conservare il proprio posto letto, che verrà assegnato ad altri. L'eventuale reingresso seguirà le procedure *ex* articolo 6 del presente disciplinare.

IV. Le assenze concordate, giustificate di cui al comma I e II superiori a due notti consecutive, comportano la perdita del posto ed il reinserimento al primo posto della lista d'attesa nel medesimo

Centro/Servizio semiresidenziale e residenziale a bassa soglia, a condizione che, comunque, tale assenza non superi le sette notti mensili, anche non consecutive; sono fatti salvi i casi di necessità, attestati dal gestore e comunicati alla Ripartizione Servizi alla Persona, in presenza dei quali, è possibile il reinserimento al primo posto della lista d'attesa, salvo diniego della Ripartizione.

V. I posti lasciati liberi per giustificate assenze possono essere usati per le procedure di emergenza valutando la compatibilità dei bisogni.

VI. Costituisce motivo di deroga al presente articolo, l'eventuale allontanamento di uno dei componenti di un nucleo familiare, già ospite in una delle case di comunità. In tal caso, considerato che al nucleo familiare viene assegnata una stanza/ambiente unitario, l'equipe di coordinamento, su proposta del servizio sociale titolare della presa in carico, autorizza, per un massimo di tre mesi, il mantenimento del posto dell'ospite. Le motivazioni dell'allontanamento possono riguardare la salute degli utenti o la realizzazione del Progetto di empowerment .

VII. E' riconosciuto agli enti gestori dei servizi esclusivamente il pagamento della retta per i giorni in cui il posto è conservato ai sensi del comma III, IV, V e VI.

Art.11 Revoca delle prestazioni e delle misure di accoglienza

I. Le prestazioni erogate possono essere revocate quando:

- il personale non sia messo in condizioni di svolgere le sue funzioni, a causa di impedimenti creati dall'utente;
- nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente disciplinare;
- su richiesta scritta dell'utente;
- l'utente non si presenti alla visita medica prescritta dall'articolo 9 comma VI o agli appuntamenti prescritti dall'articolo 9 comma VII;

- l'utente violi le prescrizioni di cui all'art.3;
- vi siano violazioni gravi e ripetute delle norme di decoro e civile convivenza;
- l'utente non ottemperi alle attività previste nel Progetto di empowerment, ove previsto;
- l'utente violi le norme del Regolamento Interno di Convivenza per cui è comminata la revoca dal servizio.

II. Il gestore è tenuto a segnalare al Servizio Sociale competente, alla Ripartizione Servizi alla Persona e al Pronto Intervento Sociale, i nominativi dei soggetti e le motivazioni della revoca di cui al comma I.

Art.12 Reclami degli utenti

I. Gli utenti dei Centri/Servizi di accoglienza possono presentare reclami al Servizio Sociale comunale, circa il servizio offerto, che notizia il Responsabile unico del procedimento (RUP) dell'appalto.

Art.13 Situazioni di emergenza e calamità previsti dal piano comunale vigente di protezione civile

I. Nei casi di emergenza e calamità, tipizzati dal piano comunale vigente di Protezione Civile, in considerazione della necessità di garantire il primario diritto alla vita ed alla salute, è possibile accogliere nei centri i soggetti, anche se non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 3 del presente disciplinare.

II. I Servizi Sociali o il Pronto Intervento Sociale possono effettuare l'inserimento nei Centri/Servizi di accoglienza delle persone che manifestano bisogni sanitari o socio-sanitari, solo dopo che gli operatori del Pronto Soccorso e i soccorritori del 118 dichiarino non sussistenti i presupposti di ricovero o di presa in carico, di tali soggetti, da parte dei servizi sanitari.

III. In caso di assenza di documento idoneo a comprovare le generalità rilasciate dal soggetto, l'ente gestore dovrà inoltrare alla Questura, contestualmente all'inserimento, le generalità dichiarate dallo stesso.

IV. Qualora emergano problematiche potenzialmente pericolose per l'utente, gli altri utenti e gli operatori, il gestore provvederà a comunicare al Servizio Sanitario Nazionale/ Asl Bari competente, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica e di sicurezza.

V. Nelle ipotesi di accoglienza di cui al comma I del presente articolo, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3, la revoca dell'accoglienza può avvenire al fine di contemperare gli interessi costituzionalmente garantiti dell'ordine, della sicurezza e dell'igiene pubblica, nonché dei diritti della persona degli altri utenti.

Art.14 Controllo e verifica del servizio

I. Il Rup procede alla verifica della regolare esecuzione del servizio nell'ambito del contratto d'appalto.

II. Il controllo è altresì eseguito con le modalità di cui alla delibera Giunta Comunale n. 898 del 15.12.2015 "Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona", anche ai fini della verifica delle performance delle strutture e servizi, in base agli indicatori di risultato fissati.

III. Resta demandato all'Assistente Sociale comunale referente del caso e all'èquipe di coordinamento la verifica della concreta attuazione del Progetto di empowerment ove formulato.

Art.15 Trattamento dei dati

I. I dati ed ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente disciplinare saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR e successive ed eventuali modifiche.

Art. 16 Entrata in vigore, disciplina transitoria e rinvio

I. Il presente disciplinare entra in vigore a seguito dell'esecutività della Delibera che ne dispone l'approvazione.

II. Le norme dei capitolati d'appalto in contrasto con la presente normativa regolamentare sono nulle e vengono sostituite di diritto.

III La presente normativa regolamentare è applicabile con riferimento alle strutture e servizi affidati in appalto dall'amministrazione comunale, ovvero svolti in regime di accreditamento o convenzione, ovvero cofinanziati dall'amministrazione comunale mediante procedure di coprogettazione o erogazione di contributi, quale condizione per l'erogazione. La presente normativa è altresì applicabile agli enti del terzo settore che volontariamente vi aderiscono comunicandolo all'amministrazione.

IV. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle normative vigenti in materia.

All. 2

CENTRO POLIFUNZIONALE

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

1. Contratto di Accoglienza

1. Gli ospiti accedono alla struttura mediante segnalazione dei Servizi Territoriali Competenti, previa presa in carico.
L'accoglienza ha durata massima di 90 giorni, eventualmente prorogabili per ulteriori 90. L'eventuale proroga potrà essere concessa dal Comune sentita l'equipe del "Centro Polifunzionale", rispetto alla condotta, all'impegno dimostrato dall'ospite all'interno della struttura ed in relazione agli obiettivi definiti in fase di accoglienza.
2. Ogni ospite è tenuto a mostrare il massimo impegno rispetto al raggiungimento degli obiettivi di autonomia definiti in fase di accoglienza. A tal fine, dovrà osservare le indicazioni contenute nel progetto individualizzato, rispetto alla ricerca del lavoro, agli adempimenti burocratici, accertamenti medici e osservanza delle terapie farmacologiche prescritte dal SSN.
3. Qualora l'ospite non si attenga alle disposizioni del comma precedente o alle prescrizioni previste dal "Codice di Comportamento" o metta in atto condotte contrastanti con il principio del reciproco rispetto, potrà essere adottato un provvedimento disciplinare, che potrà variare sulla base di criteri quali: gravità dell'inosservanza e reiterazione delle violazioni del regolamento.
4. I provvedimenti disciplinari vengono deliberati dall'equipe del Centro Polifunzionale in caso di violazioni del regolamento, e potranno consistere in un incremento degli impegni personali legati alla gestione e manutenzione della struttura, o nei casi più gravi nella sospensione o nella definitiva espulsione dal servizio. Sono trasmessi al servizio sociale referente del caso tutti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'utente entro il giorno successivo all'adozione.
5. Ad ogni ospite potrà essere comunicato un numero massimo di due provvedimenti al mese. Alla successiva sanzione disciplinare, nell'arco del mese, potranno essere adottati, nei confronti dell'ospite, provvedimenti più severi dall'equipe, che potranno includere la sospensione temporanea o l'espulsione definitiva dal Centro.
6. La mancata osservanza dei provvedimenti comminati potrà comportare la sospensione temporanea o l'espulsione definitiva dal Centro.
7. Le sanzioni più gravi, quali la sospensione per un periodo superiore alle 48 ore e l'espulsione, saranno comminate di diritto in presenza di episodi di violenza fisica, minacce, stato di dipendenza patologica in atto, con contestuale condotta molesta, possesso di armi.

Fuori da queste ipotesi i provvedimenti di sospensione temporanea ed espulsione saranno ratificati dal referente del Servizio Sociale che ha la presa in carico; a tal fine il Responsabile del Centro Polifunzionale trasmette il provvedimento disciplinare adottato dall'equipe lo stesso giorno o comunque entro il giorno successivo all'adozione per la ratifica .

8. Agli ospiti viene richiesto, ove abbiano rimostranze, ragioni di scontentezza o conflittualità da esprimere, di farlo nelle sedi e nelle modalità opportune (ovvero richiedendo un colloquio personale con l'operatore in turno e/o il responsabile).

2. Condivisione Spazi e Momenti

1. Gli ospiti, secondo una turnazione condivisa con gli operatori dell'equipe, sono tenuti a collaborare nella pulizia e cura della struttura.
2. E' possibile chiedere cambi turno solo dopo aver chiesto la disponibilità ad un altro ospite e dopo averlo concordato con l'equipe.
3. E' possibile condividere con gli altri ospiti cibo confezionati e/o bevande non alcoliche portati in struttura nelle zone indicate, senza introdurli nelle proprie stanze.
4. E' consentito fumare esclusivamente negli ambienti esterni della struttura, le cicche devono essere gettate negli appositi rifiuti, rispettando le norme di sicurezza e di igiene.
5. Ciascun ospite ha a disposizione turni computer concordati con gli operatori.
6. L'ospite è tenuto a partecipare alle riunioni Plenarie organizzate dall'equipe.
7. Eventuali visite di parenti o amici devono essere concordate con l'equipe.
8. Iniziative personali su qualsiasi aspetto e/o avvenimento della vita della casa non devono mai essere prese senza l'autorizzazione del Responsabile.
9. Tutti gli ospiti sono tenuti dopo l'utilizzo dei servizi igienici a lasciarli puliti e a riporre nella propria stanza i propri indumenti e i propri effetti personali.

3. Gestione Stanze

1. Le stanze devono essere riordinate entro le 9,30, per consentire all'operatore in turno di appurarne la pulizia e di verificare l'ordine di armadi e comodini.
2. Indumenti ed effetti personali dovranno essere ordinatamente riposti nell'armadio e nel comodino disponibile nella propria stanza.
3. L'assegnazione della stanza è operata dall'equipe, che si riserva la facoltà di apportare variazioni in qualunque momento.
4. L'equipe non si assume la responsabilità per eventuali effetti personali smarriti o sottratti da altri ospiti presenti in struttura.

5. Tutti gli ospiti sono invitati a non depositare in stanza denaro o oggetti di valore, che potranno opportunamente essere consegnati in custodia all'equipe del Centro.
6. Ciascun ospite è tenuto ad utilizzare con cura le strumentazioni presenti in struttura e gli arredi della propria stanza.
7. Qualsiasi attività di socializzazione è consentita nelle zone ad essa dedicata ed è vietato l'accesso alle strutture personali, ad esclusione della propria assegnata dall'equipe.

5. Gestione Utilizzo Lavatrice/Lavanderia

1. Ciascun ospite dispone di turni per l'uso della lavatrice concordati con gli operatori.
2. Eventuali variazioni relative all' utilizzo della lavatrice/lavanderia dovranno essere autorizzati dall'equipe. E' possibile accedere alla lavanderia solo quando è in turno l'operatore.
3. L'ospite è tenuto ad utilizzare con molta accortezza la lavatrice, rispettandone le condizioni d'uso, sgomberando i propri indumenti di qualunque oggetto che possa compromettere il buon funzionamento del dispositivo.
4. Dopo il completamento del lavaggio, l'ospite è tenuto a liberare immediatamente la lavatrice, al fine di consentire ad altri di utilizzarla, utilizzando gli appositi mezzi di asciugatura, che dovranno essere a loro volta sgomberati ad asciugatura completata.
5. E' possibile lavare a mano i propri indumenti solo nel lavatoio adatto.

6. Orari Servizio Residenziale

La sveglia è prevista dalle ore 7,00 alle 8,30

1. Entro le 9.00 tutti gli ospiti devono aver fatto colazione e lavato e riordinato le proprie stoviglie.
2. E' possibile uscire dalla struttura solo dopo l'entrata in turno dell'operatore, al fine di definire l'organizzazione e di condividere eventuali impegni funzionali al raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto individualizzato e dettagliati nell'agenda giornaliera. Qualora fosse necessario anticipare l'uscita dalla struttura, sarà fondamentale comunicare tale esigenza il giorno prima all'operatore in turno o, in casi straordinari, al responsabile, entro le ore 21.00.
3. L'assenza notturna non previamente concordata superiore a due notti nel periodo di accoglienza determinerà le dimissioni dell'ospite. Ogni ospite ha a disposizione la possibilità di trascorrere fuori la struttura fino ad un massimo di quattro notti al mese. *Qualora un utente dovesse avere la necessità di assentarsi per più di 4 notti al mese dal servizio residenziale del centro polifunzionale di Casa delle Culture, lo dovrà comunicare agli operatori che, a loro volta, effettueranno richiesta scritta al competente Dirigente del Settore Osservatorio Inclusione Sociale e contrasto alla povertà alla POS*

sportello sociale per gli eventuali e conseguenziali adempimenti autorizzativi. In particolare, il servizio sociale valuterà rigorosamente i presupposti della conservazione del posto, oltre le quattro notti al mese già consentite, ed esprimerà un parere che sarà sottoposto all'attenzione della POS e del Direttore di Settore del Settore Osservatorio Inclusione Sociale e contrasto alla povertà per i formali adempimenti autorizzativi.

4. Ciascun ospite è tenuto a rientrare in struttura entro le ore 23,00. Eventuali ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati all'equipe del Centro e potranno essere autorizzati esclusivamente per validi e comprovati motivi.
5. Ciascun ospite è tenuto ad osservare il massimo silenzio in struttura nelle ore notturne (ore 23,00 - 07,00) e nelle ore pomeridiane (14,00 - 16,00)

7. Dimissioni dalla Struttura

1. Ciascun ospite è tenuto a lasciare la struttura, nella data concordata, entro le ore 12,00.
2. Gli ospiti dimessi dalla struttura sono tenuti a ritirare la propria documentazione ed i propri bagagli al momento dell'uscita o comunque entro quindici giorni dalla data di dimissione.
3. Per questioni organizzative e al fine di garantire la possibilità per i nuovi arrivati di depositare i propri effetti personali, l'equipe di struttura si riserva la facoltà di disfarsi dei bagagli dell'ospite dimesso, qualora questi non abbia provveduto al ritiro entro il termine massimo concordato.



Ripartizione Servizi alla Persona

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2019/00545

del 17 LUGLIO 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PARZIALI MODIFICHE AL “ DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA’) A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA” E AL “ DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AL CENTRO POLIFUNZIONALE PER L’ACCOGLIENZA, L’ORIENTAMENTO AI SERVIZI TERRITORIALI ED ALL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE”.

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell’art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 16/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: APPROVAZIONE PARZIALI MODIFICHE AL “ DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AI NOTTURNI DI ACCOGLIENZA ED AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINIMA (CASE DI COMUNITA’) A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA” E AL “ DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AL CENTRO POLIFUNZIONALE PER L’ACCOGLIENZA, L’ORIENTAMENTO AI SERVIZI TERRITORIALI ED ALL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE”.

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 16/07/2019

Il responsabile
Annarita Amodio

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Ilaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 22/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio

Bari, 22/07/2019

F.to Serafina Paparella

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.

Data

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 22/07/2019 al 05/08/2019.

L'incaricato

F.to

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>